



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Lega Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA  
 CENTRALINO: 091.680.84.02  
 FAX: 091.680.84.98  
 Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
 e-mail: [crLnd.sicilia01@figc.it](mailto:crLnd.sicilia01@figc.it)

## Stagione Sportiva 2017/2018

### Comunicato Ufficiale n°187 CSAT 09 del 5 dicembre 2017

#### CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

#### COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

**1) Corte Sportiva di Appello Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

**2) Tribunale Federale Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

## DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

### APPELLI

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv. Giovanni Bertuglia, dal Dott Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 5 Dicembre 2017 ha assunto le seguenti decisioni.**

#### **Procedimento 33/A**

A.D.P. ARGYRIUM (En) avverso inibizione fino al 30/4/18 del dirigente Fiorenza Filippo.  
Gara di campionato Allievi Provinciali C5 A.D.P. Argyrium/A.S.D. Futsal Regalbuto del 9/11/17.

Comunicato Ufficiale Deleg. Prov. Enna n. 27 del 15/11/17.

La A.D.P. Argyrium impugna la decisione del Giudice Sportivo Provinciale assunta con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe sostenendo la estraneità ai fatti del proprio dirigente Fiorenza Filippo e chiedendo la sospensione dell'inibizione inflitta. La reclamante ritiene che l'arbitro possa avere confuso il Fiorenza con uno degli effettivi autori degli insulti e delle minacce oggetto del presente procedimento.

Preliminarmente la Corte Sportiva d'appello osserva che il referto e il suo supplemento costituiscono prova privilegiata in ordine ai fatti di gara trattandosi di mezzo espressamente indicato dall'art. 35 co 1.1 C.G.S.

Esaminato il supplemento di referto, si evince che al 5° minuto del secondo tempo, a seguito dei persistenti insulti (anche di carattere sessista) e minacce poste in essere da alcuni sostenitori della società ospitante nei confronti dell'arbitro, questi decideva di sospendere l'incontro e di chiedere telefonicamente l'intervento dei Carabinieri.

L'immediato arrivo delle forze dell'ordine riportava la calma e consentiva l'identificazione degli autori dei deplorable comportamenti. In particolare, i Carabinieri identificavano a mezzo documenti tre di questi, mentre il direttore di gara ne riconosceva un quarto nella persona del Sig. Fiorenza Filippo quale dirigente della A.D.P. Argyrium, già presentatosi negli spogliatoi e non inserito in distinta perché privo di documenti.

La Corte Sportiva d'appello ritiene che il riconoscimento del Fiorenza operato dal direttore di gara risulta inequivocabile proprio perché nasce da una presentazione diretta all'arbitro fatta poco prima dell'incontro.

La condotta posta in essere dallo stesso, unitamente agli altri tre sostenitori identificati, per quanto non violenta, risulta particolarmente biasimevole e pertanto l'inibizione inflitta dal Giudice di prime cure appare equa e ben proporzionata, anche alla luce della recidiva specifica, risultando il Fiorenza già inibito fino al 10/12/17 per fatti analoghi.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e conferma l'inibizione inflitta al Sig. Fiorenza Filippo fino a tutto il 30/4/2018.

Con addebito della tassa reclamo pari a € 62,00=

#### **Procedimento 34/A**

A.S.D. VIZZINI CALCIO 2015 (CT) avverso omologazione risultato gara;  
Campionato 1^ Cat. "G" Gara: Porto Palo/Vizzini Calcio 2015 del 01/11/2017;  
C.U. n.158 del 15/11/2017.

Con appello ritualmente e tempestivamente inviato la A.S.D. Vizzini Calcio 2015 impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata

sostenendo, in buona sintesi, che il calciatore tesserato per il Portopalo sig. Giuseppe La Marca non era in posizione regolare per non avere scontato una residua squalifica per una gara inflittagli al termine della decorsa stagione sportiva in quanto lo stesso, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice Sportivo Territoriale, parrebbe essere stato schierato dalla Società Portopalo anche nella gara contro il Solarino Calcio del 29/10/2017, non disputata per la mancata presentazione in campo di quest'ultima Società. Quanto sopra risulterebbe comprovato da una ritrazione fotografica postata sul profilo Facebook della Società Portopalo ed allegata al gravame.

Nulla è pervenuto dalla consorella.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile la produzione fotografica allegata al gravame in quanto il caso in esame non rientra nella fattispecie prevista dal comma 1.2 dell'art. 35 del C.G.S.

Nel merito il gravame è palesemente infondato e pertanto deve essere respinto.

Infatti, dalla distinta gara consegnata dall'A.S.D. Portopalo all'arbitro in occasione della gara che quest'ultima avrebbe dovuto disputare con la A.S.D. Solarino in data 29/10/2017 (poi non disputata per la mancata presentazione della A.S.D. Solarino a cui è stata, successivamente, inflitta la perdita della gara per 0-3) non risulta inserito il sig. Giuseppe La Marca, con la conseguenza che questi ha regolarmente scontato, ai sensi dall'art. 22 comma 4 del C.G.S., la giornata di squalifica inflittagli a seguito della gara San Gregorio/Portopalo del 07/05/2017 e pubblicata sul C.U. n. 416 del 09/05/2017.

In ragione di quanto sopra il predetto calciatore aveva pieno titolo a partecipare alla gara disputata in data 01/11/2017 contro l'odierna reclamante atteso che la successiva giornata di squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo Territoriale avvenuta a seguito dell'esame del reclamo proposto dalla Società Ragusa e relativo alla gara Ragusa/Portopalo del 21/10/2017 è stata pubblicata sul C.U. n.140 del 03/11/2017 con la conseguenza che la stessa decorreva, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del C.G.S., dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del predetto C.U.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

#### **Procedimento 41/A**

S.S.D. CITTA' DI SCORDIA (CT) Avverso squalifica per tre gare calciatore sig. Lorenzo Godino.

Campionato Eccellenza Girone "B" Gara: Città di Scordia/Avola del 26/11/2017.

C.U. n.181 del 29/11/2017.

Con appello ritualmente e tempestivamente inviato la S.S.D. Città di Scordia impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che quanto posto in essere dal proprio calciatore non va inquadrato in un atto di "*grave violenza*" ma bensì in un atto di "*intimidazione*" ragion per cui chiedono che la pena così come irrogata venga rideterminata in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti i referti degli ufficiali di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituiscono piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 42' del 1° t. il sig. Lorenzo Godino, n.5 della Soc. Città di Scordia, è stato espulso perché mentre il gioco era "*in svolgimento*", trovandosi lontano dal pallone, inseguiva un avversario colpendolo con una gomitata al volto.

Conseguentemente il gravame in questione risulta del tutto infondato in quanto il gesto in questione va inquadrato nella condotta violenta e la sanzione, così come inflitta dal giudice di prime cure, è congrua e non suscettibile della benché minima riduzione poiché irrogata nel minimo editale di cui all'art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S..

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame.  
Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

#### **Procedimento 42/A**

A.S.D. STEFANESE CALCIO (ME) Avverso squalifica per tre gare calciatore sig. Vincenzo Craccò.

Campionato Promozione Girone "B" Gara: Stefanese/L'iniziativa del 25/11/2017.

C.U. n.181 del 29/11/2017.

Con appello ritualmente e tempestivamente inviato la A.S.D. Stefanese Calcio impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che la sanzione così come inflitta risulta sproporzionata a quanto effettivamente posto dal proprio tesserato.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti i referti degli ufficiali di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituiscono piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 50' del 1° t. il sig. Vincenzo Craccò, n.10 della Soc. Stefanese Calcio, è stato espulso per somma di ammonizioni. Una volta avuto notificato il provvedimento disciplinare lo stesso, prima di abbandonare il terreno di gioco, assumeva un comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

In ragione di quanto sopra il gravame in questione può trovare accoglimento per cui la sanzione deve essere rideterminata come da dispositivo tenendo conto che quanto posto in essere dal sig. Vincenzo Craccò è avvenuto in un unico ed isolato contesto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in accoglimento del proposto gravame, ridetermina in due gare la squalifica a carico del sig. Vincenzo Craccò.  
Senza addebito di tassa reclamo.

Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 5 DICEMBRE 2017**

---

**IL SEGRETARIO**  
Maria GATTO

**IL PRESIDENTE**  
Santino LO PRESTI

